



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRIMO LEVI"
Via Roma, 266 - 59100 Prato (PO) - Tel. 0574-1843201
e-mail: poic81900t@istruzione.it - posta certificata: poic81900t@pec.istruzione.it
Codice ministeriale: POIC81900T - Codice fiscale e P. I.V.A.: 84008710489
<https://www.primoleviprato.edu.it>



I.C. - "PRIMO LEVI"-PRATO
Prot. 0006314 del 05/05/2022
IV-8 (Uscita)

Ai genitori degli alunni
I.C. Primo Levi
Agli atti
sul Registro elettronico
e sul sito web

Oggetto: certificazioni di riammissione a seguito di assenza e autosorveglianza sanitaria.

Relativamente alle modalità di rientro a scuola dopo l'assenza e alle disposizioni relative all'autosorveglianza sanitaria, si trasmette quanto segue.

Riammissione scolastica dopo l'assenza:

- con il termine del periodo di emergenza **la certificazione per la riammissione, per le scuole di ogni ordine e grado, è prevista solo per assenze superiori a 5 giorni**, senza conteggiare i giorni festivi iniziali e finali (sabato e domenica non compresi all'interno del periodo di assenza);
- dopo un'assenza di 5 giorni il rientro dell'alunno al 6° giorno, senza contare i giorni festivi iniziali e finali (sabato e domenica non compresi all'interno del periodo di assenza), non necessita di alcuna certificazione e deve essere richiesta la dimostrazione di un test negativo **solo se i genitori dichiarano la presenza di sintomi respiratori e febbre > 37,5° durante l'assenza**;
- dopo un'assenza superiore a 5 giorni l'alunno rientra al 7° giorno, senza contare i giorni festivi iniziali e finali (sabato e domenica non compresi all'interno del periodo di assenza), con un certificato medico.

Si ricorda che un'assenza per motivi non sanitari di norma non necessita di certificazione, **se preventivamente comunicata alla scuola** (ad es. per vacanza, motivi familiari...) mediante apposita modulistica (*Assenza alunni*) disponibile sul sito web d'Istituto all'indirizzo <https://www.primoleviprato.edu.it/modulistica/modulistica-per-genitori-e-alunni/>.

La certificazione medica verrà comunque richiesta in mancanza della comunicazione preventiva.

Autosorveglianza e test autosomministrati

Il DL 24 del 24/03/2022 prevede, per coloro che sono in autosorveglianza, l'utilizzo del tampone autosomministrato **esclusivamente in caso di comparsa di sintomi nei contatti scolastici**; in tal caso:

- se il tampone autosomministrato risulta negativo, l'esito può essere autocertificato direttamente alla scuola per il rientro;



- se il tampone autosomministrato risulta positivo, deve essere eseguito un tampone prescritto o effettuato dal pediatra a conferma o meno dell'esito del test autosomministrato. Il tampone autosomministrato non può essere utilizzato per richiedere al Pediatra la certificazione di riammissione scolastica.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Gabriella Franco

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"*